

Sull'indipendenza del Garante Privacy

La governance della privacy
come piattaforma per la conoscenza

Progetto Winston Smith

Policy brief sulle autorità indipendenti
Governance, accountability e indipendenza della privacy

24 aprile 2026 v2.0.0



Sull'indipendenza del Garante Privacy

La governance della privacy come piattaforma per la conoscenza

Progetto Winston Smith

24 aprile 2026

Executive summary	2
1 Contesto	4
2 Diagnosi	5
3 Proposte	7
4 Conclusioni	10
Riferimenti	11
Il Progetto Winston Smith	12

Executive summary

Nel complesso scenario della privacy digitale italiana ed europea, l'indipendenza del Garante per la protezione dei dati personali rappresenta una questione cruciale che va oltre le contingenze politiche. Recentemente, le pressioni mediatiche e politiche sui vertici dell'autorità hanno esposto non solo specifiche decisioni controverse, ma soprattutto fragilità strutturali nel modello di governance italiano. Questo articolo affronta come gestire una crisi che ha messo simultaneamente in evidenza i difetti organizzativi dell'autorità e, al contempo, la sua funzione irripetibile nell'ecosistema europeo della protezione dei dati. Comprendere queste dinamiche è essenziale per chiunque operi nel campo del diritto, della tecnologia e della policy privacy.

La richiesta di dimissioni e il fuoco mediatico non riguardano solo casi specifici. Espongono criticità sistemiche comuni alle autorità indipendenti italiane: opacità nella selezione dei casi, comunicazione istituzionale confusa con funzioni "quasi-giurisdizionali", dialettica non trasparente fra uffici istruttori e Collegio, responsabilità difficili da individuare.

Queste problematiche non sono frutto di negligenza, bensì di scelte organizzative ereditate e raramente revisionate. Il quadro normativo europeo, per contro, ha evoluto costantemente i suoi standard di indipendenza e accountability. Lo standard UE richiede indipendenza "piena" e tracciabilità, già ribaditi dalla Corte di giustizia in tre sentenze cardine (2010, 2012, 2014) e dal GDPR stesso (art. 51-59). [GDPR, CJEU 2010, CJEU 2012, CJEU 2014]

L'eventuale "Digital Omnibus" della Commissione europea aggiunge un ulteriore strato di rischio regolatorio: potenziali modifiche alle basi giuridiche e ai presidi su dati sensibili potrebbero indebolire ulteriormente il perimetro di azione di autorità già sotto pressione.

La priorità strategica non è invocare dimissioni (soluzione tattica che non affronta le radici del problema), bensì stabilizzare la crisi comunicativa e rendere verificabili processi e priorità istruttorie. In questo modo, l'autorità recupera legittimità tecnica indipendentemente dalle oscillazioni politiche.

Scopo di questa analisi è valutare l'adeguatezza dell'assetto italiano rispetto ai requisiti di indipendenza e accountability delle autorità di controllo previsti dall'ordinamento europeo, e proporre interventi immediati e di medio periodo che siano realizzabili senza stravolgimenti legislativi. Le critiche qui formulate riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo e procedurale dell'Autorità e non l'operato personale dei singoli componenti.

Il campo di analisi abbraccia molteplici dimensioni: la struttura di governance del Garante e il ruolo del suo Collegio; il ciclo procedurale dell'istruttoria amministrativa; la comunicazione esterna e interna; il contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale); e il coordinamento con le omologhe autorità europee.

La base giuridica poggia sugli articoli 51-59 del GDPR, sulla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di indipendenza delle autorità amministrative, e sulla disciplina nazionale che regola composizione, nomina e mandato dei componenti il Collegio. [GDPR, CJEU 2010, CJEU 2012, CJEU 2014]

1 Contesto

Il Regolamento europeo (GDPR) non è un semplice standard tecnicamente desiderabile, ma un vincolo giuridico. Impone indipendenza “completa” delle autorità di protezione dei dati, assenza di istruzioni provenienti da altri organi, risorse adeguate e stabili, nomine e revoche al riparo da condizionamenti di natura politica o economica. Richiede inoltre che queste autorità dispongano di poteri effettivi di controllo e di cooperazione fattiva nel network europeo. [GDPR]

La Corte di giustizia dell’UE ha progressivamente censurato modelli nazionali che consentivano influenze esterne, interruzioni arbitrarie del mandato, o mancanza di separazione tra funzione di controllo e funzione politica. In tre sentenze fondamentali (Commission v. Germany 2010, Commission v. Austria 2012, Commission v. Hungary 2014), la Corte ha chiarito che la forma giuridica della nomina è meno rilevante della sostanza del regime garantistico e della stabilità operativa. [CJEU 2010, CJEU 2012, CJEU 2014]

In Italia, il Garante è un collegio costituito da quattro membri eletti dal Parlamento per un mandato di sette anni non rinnovabili. Questa modalità di nomina, di origine parlamentare, è il frutto di compromessi politici storici. Tuttavia, proprio perché l’origine è politica, la legittimazione sostanziale dell’indipendenza richiede di essere compensata con garanzie procedurali e di trasparenza particolarmente elevate: criteri di priorità pubblici, separazione visibile tra fasi istruttorie e decisorie, motivazione articolata delle scelte, meccanismi di controllo interno documentati. Un principio cardine precisato dalla Corte nella causa contro l’Ungheria è che l’indipendenza include la stabilità del mandato: **la cessazione anticipata dell’incarico, anche se motivata da riorganizzazioni istituzionali, è incompatibile con il requisito di autonomia sostanziale.** La tutela non riguarda solo l’assenza di istruzioni, ma anche la non revocabilità salvo giusta causa e condizioni predeterminate dalla legge, così da evitare pressioni indirette o ritorsioni. [CJEU 2014]

Per l’ordinamento italiano, ciò implica che le scelte organizzative (riforme, accorpamenti, ridefinizioni di competenze) non dovrebbero incidere sulla durata e sulla continuità del Collegio del Garante; eventuali interventi dovrebbero salvaguardare il mandato in corso e prevedere transizioni che non pregiudichino la capacità dell’Autorità di operare in modo libero ed efficace. La garanzia d’indipendenza si completa con risorse adeguate e stabili, mezzi propri e autonomia di bilancio e personale, in linea con il quadro europeo.

Inoltre, l’assetto interno opera nel quadro del Codice della privacy e delle sue modifiche di adeguamento al GDPR. [D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018]

2 Diagnosi

La crisi attuale ha portato alla luce una serie di disfunzioni che, se considerate singolarmente, potrebbero sembrare marginali, ma che nel loro insieme compromettono la percezione e la realtà dell'indipendenza.

Selezione opaca dei casi Manca una policy pubblica e verificabile per la prioritizzazione dei fascicoli istruttori. Alla domanda sul perché un caso sia stato aperto e un altro no, non risulta disponibile una risposta metodica e documentata. Tale vuoto alimenta interpretazioni di arbitrarietà o di condizionamento mediatico, anziché una selezione fondata su criteri di rischio.

Comunicazione confusa tra funzione istruttoria e decisoria Le comunicazioni sui media durante il corso di un'istruttoria, o a ridosso di eventi sensibili, sfumano il confine tra informazione istituzionale e assunzione anticipata di posizione. Ne deriva la percezione che la comunicazione faccia parte della decisione e che l'esito sia stato anticipato prima della conclusione dell'istruttoria.

Dialettica interna non trasparente Al momento della deliberazione del Collegio, gli uffici istruttori hanno già condotto l'indagine e formulato una proposta, che può essere accolta, modificata o respinta. Al pubblico risulta tuttavia visibile solo l'atto finale: non è conoscibile se vi sia stata una valutazione critica autonoma né quali argomenti eventualmente dissenzienti siano stati considerati e scartati. La tutela giurisdizionale si esercita davanti al giudice ordinario (Tribunale), ai sensi del GDPR e del Codice della privacy. [GDPR, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018]

Dialettica esterna squilibrata La fase istruttoria risulta sbilanciata rispetto alle garanzie difensive dei destinatari: l'audizione è spesso tardiva e non incanalata in un contraddittorio effettivo su fatti, basi giuridiche e test di necessità/proporzionalità. Manca, in molti casi, una finestra procedurale per controdeduzioni documentate e per risposte puntuali dell'Autorità ai rilievi. Ne derivano motivazioni meno robuste e provvedimenti più esposti a censure del giudice ordinario.

Responsabilità diffuse e difficili da individuare Nel contenzioso dinanzi al Tribunale ordinario, i provvedimenti del Garante sono impugnati e motivati con riferimento alle norme applicate; la pubblicazione indica collegio e relatore ma non i voti dei singoli componenti né, di regola, l'ufficio che ha svolto specifiche valutazioni istruttorie. La motivazione pubblica descrive il procedimento e richiama le norme del GDPR e del Codice della privacy [GDPR, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018], nonché i principi di proporzionalità e necessità; non emergono però le ponderazioni interne tra i componenti del Collegio. Se il Tribunale accoglie il ricorso e censura vizi (ad es. difetto di motivazione o istruttoria), l'accesso a ulteriori dettagli sull'attività interna può incontrare limiti, poiché l'accesso documentale ex l. 241/1990 [L. 241/1990] riguarda documenti esistenti

e non obbliga l'amministrazione a creare nuove informazioni esplicative. Ciò rende meno trasparente la ricostruzione operativa e le correzioni puntuali, riducendo la capacità di apprendimento organizzativo.

Deficit di composizione pluridisciplinare Emergono segnali di monocultura nel Collegio: la prevalenza di giuristi indirizza lo sguardo alla legittimità formale e lascia scoperte le dimensioni tecniche, organizzative ed economiche. In un dominio socio-tecnico come la protezione dei dati, questa asimmetria genera punti ciechi nelle valutazioni e nelle scelte.

Un collegio solo giuridico tende al disadattamento tra pretese normative e Paese reale: rimedi difficili da applicare nelle architetture tecniche, costosi per le organizzazioni (specie le PMI) o inefficaci rispetto agli incentivi. Senza competenze ingegneristiche, di prodotto e di gestione del rischio, il test di necessità e proporzionalità resta astratto; senza economia/management, la fattibilità è sottostimata; senza comunicazione e scienze del comportamento, gli effetti attesi non maturano.

I profili mancanti non sono ornamentali, ma funzionali alla qualità della decisione: ingegneri e architetti dei dati per valutare privacy-by-design e misure tecniche realistiche; esperti di prodotto e di piattaforme per comprendere incentivi, metriche e possibili effetti di sostituzione; economisti e manager per stimare costi, impatti su modelli di business e capacità di esecuzione; giornalisti specialisti di comunicazione pubblica e cultura digitale per misurare comprensibilità, accountability e impatti sull'ecosistema informativo. Senza questo contrappeso, decisioni formalmente corrette possono risultare sostanzialmente inapplicabili o produrre esiti controintuitivi.

La multidisciplinarietà è presupposto di legittimità sostanziale: porta diversità cognitiva, abilita un vero contraddittorio interno e rende tracciabile il perché di una scelta rispetto ad alternative praticabili. È la condizione per un Collegio davvero indipendente e capace di governare problemi complessi con strumenti adeguati alla realtà tecnica ed economica.

Rischio regolatorio europeo imminente Lo scenario internazionale complica ulteriormente il quadro. Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha circolato bozze di revisione della normativa digitale, informalmente riferite come "Digital Omnibus", volte ad armonizzare e, in alcuni casi, semplificare requisiti nei pacchetti (GDPR, DMA, DSA, AI Act).

Sussiste un rischio concreto per la privacy: possibili ampliamenti delle basi giuridiche per l'utilizzo dei dati nel training di modelli di IA, attenuazioni dei presidi su dati sensibili (genetici, biometrici, traffico, localizzazione) e compressione delle tutele contro tracciamento e profilazione comportamentale.

Per un'autorità nazionale già sotto pressione politica interna, il rischio è una doppia delegittimazione: politica (dalle forze che chiedono dimissioni) e regolatoria (se il quadro UE viene effettivamente indebolito). In tale contesto, la difesa passa da una postura tecnica rigorosa, ben documentata e difendibile in sede giudiziale. La fiducia non si "negozia": si dimostra, mostrando processi trasparenti, ragionati e tracciabili.

3 Proposte

Si propone un piano unitario che integri interventi immediati, riforme di processo a medio termine e coordinamento europeo, con tono propositivo e verificabile.

Nell'immediato l'Autorità deve stabilizzare la crisi comunicativa riducendo il danno reputazionale con immediati interventi organizzativi interni che le permetterebbero di mantenere l'autonomia di giudizio evitando ogni apparenza di arbitrarietà e aumentare la verificabilità dei processi (criteri, fasi, checkpoint). Inoltre è opportuno che riduca l'attrito comunicativo separando nettamente le fasi di istruttoria e decisione migliorando la difendibilità in giudizio attraverso procedimenti aperti e motivazioni articolate e dimostrabili. L'Autorità può giungere a tali risultati operando all'interno della propria stessa autonomia organizzativa, senza necessariamente interventi esterni.

Comunicazione e istruzione Va definita una policy comunicativa rigorosa: durante l'istruttoria non andrebbero diffusi risultati parziali né commenti su fatti in verifica; la comunicazione esterna dovrebbe avvenire solo a istruttoria conclusa, con una nota tecnica su fatti, basi giuridiche e test di necessità/proporzionalità. Questa separazione ridurrebbe il pre-giudizio e aumenterebbe l'autorevolezza.

La comunicazione pubblica non istituzionale non dovrebbe comunque essere affidata ai vertici o ai componenti del Collegio poiché interventi personali esporrebbero l'Autorità a contestazioni. Il ruolo determinante di istruzione alla privacy dovrebbe essere esteso e realizzato da un Ufficio interno dedicato che presidi con autorevolezza il rapporto con la stampa e il pubblico, partecipi a convegni e conferenze e adotti iniziative su Internet e social network dedicate all'argomento.

Il fondamento normativo di questa funzione di comunicazione ed educazione è negli artt. 57 GDPR e 154 del Codice della privacy; la proposta dell'Ufficio dedicato si colloca entro tali compiti istituzionali. [GDPR, D.Lgs. 196/2003]

Criteri di priorità: annuncio e principi guida Si dovrebbero annunciare i principi guida che orientino la priorità dei casi (impatto sui diritti, volume/tipologia dei dati, recidiva, collaborazione del titolare, rilievo transfrontaliero), chiarendo che la valutazione resta tecnico-motivata caso per caso. In questa fase iniziale si raccomanda di descrivere fattori e logica senza introdurre ancora pesi/scale/soglie formalizzate.

Attivazione d'ufficio solo se strettamente e pubblicamente giustificata L'iniziativa autonoma va ammessa esclusivamente in casi tassativi e motivati ai sensi degli artt. 57–58 GDPR (violazioni gravi/sistemiche con pregiudizio imminente, inosservanze reiterate, ostacoli ai controlli, trattamenti ad alto rischio senza garanzie, casi transfrontalieri che richiedono cooperazione). Ogni attivazione d'ufficio deve essere autorizzata a livello apicale con piena, pubblica e anticipata assunzione di responsabilità, preceduta dalla pubblicazione di una valutazione sulla proporzionalità dell'intervento e l'assenza di alternative meno invasive, formalizzata in una scheda tracciata in un apposito registro pubblico di trasparenza con rendicontazione ex post. Vanno evitati interventi a mera

valenza mediatica: è obbligatoria la verifica di coerenza con orientamenti e prassi ED-PB/DPAs; per piattaforme transnazionali si dovrebbe operare solo in concertazione e cooperazione con le altre autorità europee, e ogni scostamento dovrà essere motivato in una nota giustificativa sull’impatto nazionale.

Registro pubblico di trasparenza istruttoria Va annunciato e attuato entro breve un “Registro pubblico di trasparenza istruttoria” consultabile via web, con oscuramento dei dati non necessari. Il Registro dovrebbe esporre, per tipologia di procedimento, lo stato di avanzamento (ammissibilità, istruttoria, decisione), finestre temporali indicative e punti di controllo interni; andrebbero previsti aggiornamenti regolari senza anticipare valutazioni di merito.

Scheda motivazione standardizzata È raccomandabile adottare un modello standard per i provvedimenti di maggiore rilievo: basi giuridiche, fatti accertati, test di necessità/proporzionalità (ed eventuale scostamento dalla proposta degli uffici), rinvio sintetico alla cooperazione UE (vedi sezione “Coordinamento europeo”) e riferimenti a precedenti e giurisprudenza rilevante.

Definizione formale di un modello di priorità Va reso pubblico, ed esposto a consultazione, il modello tecnico: fattori, pesi, scale e soglie; indicare scale (numeriche o per livelli), soglie di priorità e correttivi in presenza di più fattori. Il modello dovrebbe essere riesaminato periodicamente, orientare l’allocazione risorse in base al rischio, avere un responsabile, una cadenza di revisione (es. semestrale) e un changelog sintetico delle modifiche.

Attività e coordinamento nel contesto europeo È auspicabile che il Garante orienti stabilmente la propria azione alla concertazione nello spazio europeo: determinazioni nazionali unilaterali e non coordinate non aiutano i cittadini italiani — li espongono solo a incertezze applicative, a conflitti transfrontalieri, o esclusioni unilaterali di servizi o prodotti disponibili altrove. Inoltre ostacolano il processo di integrazione dell’UE. Quindi, in luogo di rivendicare un “privilegio” d’azione nazionale, il Garante dovrebbe porsi come promotore di iniziative comuni, tenendo debito conto delle diverse sensibilità e tradizioni giuridiche degli altri Stati membri.

Nei casi transfrontalieri, si propone di dare conto in modo esplicito dell’attivazione dei canali di cooperazione previsti dal GDPR (Capo VII): meccanismo di cooperazione e coerenza, coinvolgimento del Comitato europeo, scambi con le autorità omologhe e riunioni bilaterali. Quando emergessero dissensi significativi, si raccomanda di esplicitare in modo formale oggetto e soluzione (pur senza riferimenti identificativi) nella motivazione o in nota allegata.

Operativamente, si raccomanda di rendere pareri tecnici pubblici (quando sono in gioco basi giuridiche, dati sensibili, legittimo interesse, tracciamenti) ancorati a precedenti della Corte di giustizia e a una nota metodologica trasparente (criteri, fonti,

limiti); promuovere documenti congiunti con le omologhe autorità, pubblicare esiti sintetici e programmare incontri bilaterali periodici con relazioni pubblicabili. Per le piattaforme internazionali, le iniziative dovrebbero essere concertate e coordinate in seno a EDPB/DPAs, con eventuali scostamenti motivati e circoscritti.

Tutela del reclamante (art. 57 lett. f) GDPR) Va rafforzata la tutela informativa del reclamante con un modello a tappe: comunicazione di ammissibilità, aggiornamenti periodici sullo stato (in forma aggregata) e comunicazione dell'esito con elementi essenziali (fatti, basi giuridiche, rimedi/archiviazione, diritto di ricorso). Si raccomanda l'uso di modelli standardizzati.

Coordinamento inter-istituzionale su profili di sicurezza Per provvedimenti con impatto su sicurezza pubblica, accertamento reati o prevenzione della criminalità organizzata, è necessario un canale consultivo preventivo, non vincolante e riservato ove necessario, con Ministeri e autorità competenti (es. Interno, Giustizia, Procura Nazionale Antimafia, ANAC, Banca d'Italia). L'Autorità manterrebbe piena autonomia decisionale, registrando e motivando eventuali scostamenti; la documentazione andrebbe conservata agli atti.

4 Conclusioni

La chiarezza sui criteri e sui passaggi procedurali ridurrebbe lo spazio per letture politico-mediatiche, separerebbe i tempi della comunicazione da quelli decisori e rafforzerebbe la tracciabilità e la tenuta dei provvedimenti davanti ai giudici. L'ancoraggio ai precedenti della Corte di giustizia e l'uso della cooperazione europea contribuirebbero a prevedibilità e coerenza. [CJEU 2010, CJEU 2012, CJEU 2014]

Nel medio periodo, l'adozione sistematica delle misure descritte in questo piano integrato potrebbe produrre tre effetti: maggiore coerenza dell'enforcement, riallineamento delle aspettative degli stakeholder e resilienza ai ricorsi grazie a motivazioni esplicite e tracciabilità dei dissensi interni. Effetti collaterali positivi includerebbero riduzione dei tempi medi di definizione (agenda basata sul rischio) e miglior uso del Capo VII GDPR per prevenire contenziosi transfrontalieri. [GDPR]

Queste fragilità non sono di per sé incompatibili con la forma italiana di nomina parlamentare del Collegio e con un mandato settennale non rinnovabile; sono però incompatibili con lo standard di indipendenza sostanziale richiesto dal GDPR e dalla giurisprudenza della Corte. Una corte costituzionale o un'autorità indipendente nominata dal Parlamento può funzionare egregiamente, purché la trasparenza procedurale compensi il dubbio circa l'origine politica della nomina e la stabilità del mandato sia effettiva. L'indipendenza, in questa chiave, è sostanza organizzativa prima che forma: tracciabilità delle scelte, motivazioni verificabili, contraddittorio interno e cooperazione europea sono le garanzie che rendono credibile qualsiasi modalità di nomina. [GDPR, CJEU 2010, CJEU 2012, CJEU 2014]

Nel prossimo anno, il progresso potrebbe essere riconoscibile da segnali concreti: un aumento dei pareri tecnici pubblicati corredati da nota metodologica; la crescita di iniziative o documenti congiunti con altre autorità europee; una sezione stabile, nella Relazione annuale, dedicata alla cooperazione transfrontaliera con indicatori aggregati; una riduzione del tasso di accoglimento dei ricorsi dinanzi ai giudici ordinari, letta insieme agli indicatori di qualità istruttoria; e la pubblicazione regolare di sintesi dei casi di maggiore impatto, anonimizzate e conformi ai limiti di legge.

Con questo lavoro, il Progetto Winston Smith intende contribuire al rafforzamento del Garante per la protezione dei dati personali come piattaforma civica insostituibile: un'infrastruttura delle istituzioni nazionali e transnazionali capace di connettere diritto, tecnica e politiche pubbliche per una società della conoscenza moderna. Un Garante più trasparente, tracciabile e cooperativo non è solo un obiettivo organizzativo: è un investimento nella fiducia, nella qualità delle decisioni e nella capacità del Paese di partecipare, da pari, all'ecosistema europeo della protezione dei dati.

Riferimenti

- [CJEU 2014] Court of Justice of the European Union. *Case C-288/12, European Commission v Hungary*. ECLI:EU:C:2014:237. 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0288>.
- [CJEU 2010] Court of Justice of the European Union. *Case C-518/07, European Commission v Federal Republic of Germany*. ECLI:EU:C:2010:125. 2010. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0518>.
- [CJEU 2012] Court of Justice of the European Union. *Case C-614/10, European Commission v Republic of Austria*. ECLI:EU:C:2012:631. 2012. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0614>.
- [GDPR] European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [D.Lgs. 101/2018] Repubblica Italiana. *Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 — Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR*. G.U. n. 205 del 4-9-2018. 2018. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101>.
- [D.Lgs. 196/2003] Repubblica Italiana. *Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali*. G.U. n. 174 del 29-7-2003, Suppl. Ordinario n. 123. 2003. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196>.
- [L. 241/1990] Repubblica Italiana. *Legge 7 agosto 1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. G.U. n. 192 del 18-8-1990. 1990. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241>.

Chi siamo

Il Progetto Winston Smith nasce dall'impegno di persone che, individualmente, scelgono di perseguire gli scopi in modo anonimo e corale. Il nome richiama il protagonista di **1984** e i rischi di tecnoc controllo, censura e manipolazione del pensiero.

“Chi è pronto a rinunciare alle proprie libertà fondamentali per comparsi briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza” — Benjamin Franklin

Siamo convinti che la qualità dell'informazione pubblica dipende dalla capacità dei professionisti di resistere alle pressioni economiche, politiche e tecnologiche che deformano il racconto della realtà. Per questo motivo, mettiamo a disposizione di giornaliste, giornalisti, attivisti e cittadini strumenti di analisi critica, metodologie verificabili e una comunità di pratica che sostiene la verifica rigorosa dell'informazione.

I principi

Il Progetto Winston Smith nasce dall'idea che un'umanità davvero libera richieda spazi reali di espressione senza danni o ritorsioni. Per questo considera privacy e anonimato precondizioni della libertà di pensiero e dei diritti civili; allo stesso tempo, pretende che i poteri pubblici adottino il principio speculare: la massima trasparenza e rendicontazione del proprio operato. Privacy per le persone, trasparenza per le istituzioni.

La nostra posizione tecnologica è pragmatica: solo scegliendo consapevolmente gli strumenti si esercita un autentico autodomio sulla vita di relazione. Il “basso prezzo” di molte piattaforme si paga in libertà perduta e dipendenze; troppo spesso il potere pubblico rinuncia a valutazioni d'impatto tecnologico ed espone i cittadini a forme di vera e propria schiavitù digitale. Chiediamo politiche pubbliche che premino soluzioni interoperabili, verificabili e governabili dagli utenti.

Chiediamo istituzioni pubbliche a prova di conoscenza pubblica: “open by default” su processi,

criteri, atti (salve le tutele di legge), registri e tracciabilità delle decisioni, accesso civico generalizzato effettivo e motivazioni verificabili. Solo così il potere non scivola in circoli opachi e non controllabili, ma resta nell'alveo delle istituzioni democratiche definite dalla Costituzione. Rappresentanti e dirigenti devono essere responsabili e oggetti a rendicontazione, non solo a parole ma attraverso impegni pubblici, scadenze, indicatori di esito, pubblicazione dei risultati e conseguenze in caso di inadempienza.

Il diritto è la nostra cornice e la cultura il nostro metodo: agiamo esclusivamente con gli strumenti della conoscenza, rifiutando scorciatoie autoritarie e compromessi sulla dignità umana. Costruiamo comunità di pratica in cui ricerca della verità e tutela dei diritti procedono insieme. La metodologia che proponiamo non è neutrale: riconosce che ogni atto di comunicazione è anche una scelta di valore, da rendere esplicita, discutibile e responsabile.

La metodologia che proponiamo non è neutrale: essa riconosce che ogni atto di comunicazione è sempre, anche implicitamente, una scelta di valore.

Uso e riuso

Questo modulo è rilasciato sotto licenza Creative Commons CC-BY-NC 4.0 (Attribuzione - Non commerciale). È incoraggiato il riuso non commerciale con attribuzione della fonte.

CC-BY-NC 4.0 È possibile condividere, copiare e ridistribuire il materiale in qualsiasi formato, nonché adattarlo e costruirvi sopra, purché venga fornita attribuzione appropriata, si indichino i cambiamenti apportati, e l'uso rimanga non commerciale. Per usi diversi, suggerimenti o correzioni: segreteria@winstonsmith.org

Data di pubblicazione: 24 aprile 2026

Versione: v2.0.0

Build date: 15 aprile 2026

Progetto: <https://www.winstonsmith.org/>